



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

Patente a crediti

Bologna 19 Giugno 2024

Riccardo Masini – Responsabile CNA Costruzioni

Aspetti politico – sindacali

IN EVIDENZA Energia Area Studi e Ricerche Fisco Cerca altro... 



COSTRUZIONI COMUNICATI

CNA Costruzioni: “La patente a crediti non è la soluzione”

26 FEBBRAIO 2024 

IN EVIDENZA Energia Area Studi e Ricerche Fisco Cerca altro... 



COSTRUZIONI SICUREZZA LAVORO NOTIZIE

Subito una legge per l'accesso alla professione nell'edilizia

27 FEBBRAIO 2024 

AMBIENTE AMBIENTE ED ENERGIA BUROCRAZIA COSTRUZIONI ENERGIA
LAVORO RAPPRESENTANZA COMUNICATI

Decreto Pnrr, bene semplificazione e governance. No alla patente a punti

11 MARZO 2024 



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Fonti normative

- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 - Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
 - Art. 89 – Definizioni
 - ALLEGATO X
- DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
 - Art. 29 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare
 - Comma 19

La patente a crediti

Dal 1° ottobre 2024, diventa obbligatorio per le imprese e i lavoratori autonomi, che **operano in cantieri temporanei o mobili dove si svolgono lavori edili o di ingegneria civile elencati nell'allegato X** del D.lgs. 81 del 2008, detenere la patente a crediti.

Rientrano **nell'allegato X del suddetto decreto**, i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.



La patente a crediti

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della patente tutti coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in **possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III**, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023».

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il **possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine** e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

La nuova formulazione dell'emendamento presentato dal Governo introduce un'esclusione all'interno dell'ambito di applicazione riferibile a chi effettua mere forniture o effettua prestazioni intellettuali, questa nuova formulazione , confermata anche in sede di riunione con il Ministero del Lavoro sta a significare che la patente a crediti è riferita a tutte quelle attività che operano all'interno del cantiere.



Caratteristiche della patente

Chi la rilascia: Ispettorato nazionale del lavoro

Formato della patente : Digitale

Requisiti per la richiesta:

Il rilascio della patente è subordinato al possesso di una serie di requisiti.

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi **e dei prestatori di lavoro** degli obblighi formativi **previsti dal presente decreto**;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), **nei casi previsti dalla normativa vigente**;
- e) possesso del documento unico di regolarità fiscale (DURF), **nei casi previsti dalla normativa vigente**;
- f) l'avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, **nei casi previsti dalla normativa vigente**.

Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso.

L'applicazione delle disposizioni della patente a crediti potrà essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.



Caratteristiche della patente

Il **possesso di tutti i requisiti è autocertificato** secondo le modalità previste dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Nelle more del rilascio è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Con un successivo decreto del Ministero del Lavoro in accordo con l'Ispettorato del Lavoro saranno individuate le modalità operative:

- Per la presentazione della domanda della patente
- I contenuti informativi della patente
- Presupposti e procedimento di sospensione dell'attività
- Criteri di attribuzione di crediti ulteriori
- Modalità di recupero dei crediti decurtati

Caratteristiche della patente

Revoca della patente

In caso di falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti la patente sarà revocata (a seguito di verifica e controllo ex post) e solo decorsi 12 mesi l'impresa potrà chiedere il rilascio di una nuova.

Punteggio Iniziale : 30 crediti

Punteggio minimo per poter esercitare : 15 crediti - **La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare.** In tal caso, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, **quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento** del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del D.Lgs.81 (Sospensione dell'INL a seguito di riscontro lavoratori irregolari, «finti autonomi» nonché, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro)

Decurtazioni dei crediti

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei **provvedimenti definitivi** emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi.



Caratteristiche della patente

Nb: Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate, i **crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.**

I **"provvedimenti definitivi"** includono principalmente quei provvedimenti giuridici che non sono più soggetti a revisione, opposizione o appello, ovvero che hanno raggiunto uno stato di conclusione finale nel sistema giuridico.

Alcuni esempi:

Sentenze passate in giudicato: Una sentenza passa in giudicato quando scadono i termini per impugnarla (appello, ricorso in cassazione) o quando **tutti i gradi di giudizio sono stati esauriti**. Ad esempio, una sentenza emessa da un tribunale che sia stata confermata in appello e per la quale non sia stato presentato ricorso in Cassazione entro i termini previsti, diventa definitiva e non può più essere contestata.

Ordinanze-ingiunzione definitive secondo l'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689: Queste ordinanze sono tipicamente emesse in materie come le sanzioni amministrative. L'articolo 18 stabilisce che se non viene presentato ricorso entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza, questa diventa definitiva.

Nel caso si verificano **infortuni che portano a un decesso o un'inabilità permanente assoluta o parziale l'INL può sospendere in via cautelare la patente fino ad un massimo di 12 mesi**. All'impresa è comunque consentito fare ricorso ai sensi di quanto previsto dall'art.14 del Dlgs 81.

I provvedimenti definitivi sono comunicati, entro trenta giorni, **anche con modalità informatiche**, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.



Caratteristiche della patente

In **mancaza della patente o del documento equivalente** (imprese estere) alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri si applicano:

- una **sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e comunque non inferiore a euro 6.000**, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, (Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione) *«in tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo»*.
- **L'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.**
- **Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.**

Decurtazioni del punteggio

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2
2	Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	2
3	Mancata formazione ed addestramento.	2
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.	2
5	Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS).	2
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto.	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto.	2
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.	2

Decurtazioni del punteggio

9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.	2
13	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto.	1
14	Mancata valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28.	3
15	Mancata valutazione del rischio biologico e sostanze chimiche.	3

Decurtazioni del punteggio

16	Mancata individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.	3
17	Mancata valutazione del rischio di annegamento.	2
18	Mancata valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.	2
19	Mancata valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi.	3
20	Mancata formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177	1
21	Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73.	1
22	Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73.	2
23	Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73.	3

Decurtazioni del punteggio

24	Condotta sanzionata dall'articolo 3, comma 3- quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai nn. 21, 22 e 23	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni	2
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, dal quale derivi un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale	8
27	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008	20
28	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008	10

Richieste Effettuate in fase di conversione

- Emendamento abrogativo del provvedimento **(NON accolto)**

Richieste Effettuate in fase di tavolo tecnico

- Richiesta avvio sperimentale di 12 mesi del provvedimento **(NON Accolto)**
- Semplificazione dello strumento **(Accolto)**
- Meccanismi premiali per incremento punteggio **(Accolto il principio)**
- Ulteriori modifiche e integrazioni
 - Chiarito possesso requisiti quando previsto dalla normativa (DVR autonomi) **(Accolto)**
 - Reformulazione delle decurtazioni a seconda della gravità dell'infrazione **(Accolto)**
 - Chiarimento su quando si intendono provvedimenti definitivi **(Accolto)**
 - SOA **(parzialmente accolto)**

Decreto attuativo – a che punto siamo (18 giugno 2024)

- Presentazione di una prima bozza di decreto da parte del Ministero del Lavoro in sede tecnica
- Prosecuzione del confronto in sede tecnica (Ministero , INL, Datoriali , Sindacati dei Lavoratori
- Invio di una posizione congiunta delle organizzazioni datoriali
 - Documento politico di tutte le Confederazioni (Artigiane , Industria , Cooperazione)
 - Documento di emendamenti puntuali al testo delle Organizzazioni datoriali dell'edilizia
- Valutazione del Ministero del Lavoro delle posizioni (datoriali e sindacali)



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

Alcune proposte avanzate in sede di tavolo tecnico

Problemi nell'attuale disciplina del rilascio e revoca della patente per la sicurezza sul lavoro

Principali Criticità:

- **Incertezza Giuridica:** Mancanza di termini perentori per rilascio e revoca della patente.
- **Insufficiente Tutela del Diritto di Difesa:** Possibilità di revoca in qualsiasi momento per motivi formali, anche dopo anni.
- **Incoerenza con il Principio Sanzionatorio:** Preferenza per la sanzione rispetto alla regolarizzazione.

Problemi nell'attuale disciplina del rilascio e revoca della patente per la sicurezza sul lavoro

Proposte di Soluzione:

- **Limite Temporale per la Revoca:** Fissare un termine entro cui può essere esercitata.
- **Introduzione della Regolarizzazione:** Consentire alle imprese di correggere le irregolarità.
- **Presunzione di Conformità:** Prevedere che, se superato un termine breve, la patente sia considerata conforme.

Tutela dell'Impresa e Conoscibilità dei Dati della Patente

Problematiche:

Privacy e Concorrenza: Necessità di proteggere informazioni personali e garantire una concorrenza leale.

Limitazione dell'Accesso: Ridurre i contenuti della patente e i soggetti autorizzati ad accedervi.

Normativa di Riferimento:

Legge n. 56/2024 e Art. 90 Dlgs 81/2008: Il committente può verificare solo il possesso della patente, non i dettagli.

Rischi di Accesso Improprio:

Confronti Inappropriati: Rischio di danni derivanti dal confronto dei punteggi tra aziende.

Banche Dati Illecite: Potenziale creazione di database non autorizzati.

Proposta:

Accesso Limitato: Il committente può richiedere ulteriori dati solo nell'ambito di valutazioni contrattuali specifiche, non come obbligo generale.



Qualificazione e Incremento del Punteggio

Principio Generale:

Prevalenza della Logica Recuperatoria: Il miglioramento del livello di sicurezza deve prevalere sulla logica sanzionatoria.

Proposte per il Decreto:

Incremento del Punteggio: Aumentare le azioni che consentono di acquisire punteggi aggiuntivi, sia al rilascio della patente sia successivamente.

Valorizzazione degli Strumenti Preventivazionali: Riconoscere crediti aggiuntivi per l'adozione di sistemi di gestione, certificazioni, sconto Inail per prevenzione, etc.

.

Qualificazione e Incremento del Punteggio

Strumenti di Valorizzazione:

Continuità e Dimensione Aziendale: Riconoscere la continuità sul mercato e la dimensione aziendale indipendentemente dalle modifiche societarie.

Prevenzione e Andamento Infortunistico: Attribuire crediti per l'impegno nella prevenzione, riconoscimenti Inail, riduzione annuale del premio per andamento infortunistico, etc.

Distinzione degli Incrementi:

Una Tantum: Acquisizione di certificazioni o modelli di gestione.

Ricorrenti: Benefici annuali per prevenzione, mantenimento della certificazione, partecipazione a bandi ISI, etc.

Obiettivo:

Pari Opportunità: Permettere a tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni e disponibilità, di migliorare i livelli di sicurezza adottando le misure più coerenti con la propria organizzazione.

